

APPENDICE 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (DPR 249/1998, art. 4, comma 2).

L'alunno deve essere reso consapevole della negatività del suo comportamento, con il criterio del dialogo e del confronto. L'alunno deve essere ascoltato, prima di attribuirgli qualsiasi sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e al ripristino, ove possibile, della situazione antecedente (DPR 249/1998, art. 4, comma 5); se ciò avviene spontaneamente, la sanzione può essere sospesa, a giudizio dell'Organo disciplinare.

La sanzione, correttamente scontata, annulla ogni altro addebito. La sanzione non può avere conseguenze sulle valutazioni di profitto, (DPR 249/1998, art. 4, comma 3), fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 e 9 bis dell'art. 4 del DPR 249/1998. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (DPR 249/1998, art. 4, comma 8).

Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

ART. 1 - MANCANZE DISCIPLINARI

1- Si considerano mancanze disciplinari:

- a. La non regolare frequenza delle lezioni, a meno che non sia giustificata da comprovati motivi (DPR 249, art. 3, comma 1).
- b. I reiterati ingressi in ritardo che comportano l'ammissione alla seconda ora.
- c. Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1).
- d. L'essere sforniti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es.: libri di testo, scarpette di educazione fisica, l'occorrente per il disegno, ecc.)
- e. La permanenza ingiustificata di un alunno in locali diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche della classe.
- f. L'allontanamento dall'Istituto durante l'orario curricolare, senza il permesso esplicito e motivato concesso dal DS o da un suo delegato.
- g. L'assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della scuola o dei compagni (DPR 249 art. 3, comma 2). Il comportamento irrispettoso può configurarsi sia in atti che in parole, lesivi della dignità e pregiudizievole alla convivenza e al proficuo svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione del comportamento irrispettoso nei confronti di portatori di handicap è considerata aggravante.
- h. L'utilizzo improprio o avventato di ogni e qualsiasi tipo di attrezzatura o sussidio didattico e, in genere, di tutto quanto attiene alla sicurezza degli ambienti scolastici, ivi compresa l'apertura delle porte allarmate (DPR 249, art. 3, comma 5).
- i. Il danneggiamento permanente o temporaneo, la distruzione, sottrazione o appropriazione di elementi dell'arredo scolastico, materiale librario, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio e di tutto quanto venga dato in uso agli alunni (DPR 249, art. 3, comma 5).

- j. Il rifiuto di uniformarsi alle disposizioni impartite dal DS, dal Consiglio d'Istituto, dal Consiglio di Classe o da un singolo docente, nonché dal personale scolastico.
- k. L'utilizzo, durante le ore di lezione e in concomitanza con l'attività didattica, di telefoni cellulari, apparecchi fotografici e/o registratori, a meno che tale uso non rientri nell'attività didattica medesima.

2- In caso di uscite esterne della classe, trasferimenti dalla sede staccata dell'Istituto o di viaggi d'istruzione:

- a. qualsiasi allontanamento dal gruppo-classe non autorizzato dai docenti accompagnatori.
- b. Qualsiasi danneggiamento comunque causato a cose o persone, sia in modo intenzionale che per leggerezza o irriflessività;
- c. Qualsiasi tipo di intralcio o rallentamento causato all'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività programmata.

ART. 2 - SANZIONI

1. Per ciascuna delle mancanze disciplinari di cui art. 1 potranno essere irrogate, a giudizio dell'Organo irrogante di cui all'art. 3, le seguenti sanzioni, in ragione della gravità oggettiva di tale mancanza, dell'entità del danno causato, della volontarietà, della reiterazione o recidiva; la sanzione dovrà anche tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (DPR 249/1998, art. 4, comma 5):

- a. Richiamo verbale.
- b. Ammonizione formale, riportata sul registro di classe e sul registro elettronico dell'alunno.
- c. Allontanamento dalle lezioni per brevi periodi (max 3 gg.)
- d. Ingunzione del risarcimento pecuniario del danno arrecato e ripristino, ove possibile, del bene danneggiato o sottratto;
- e. Ammenda pecuniaria, proporzionale al valore del danno arrecato, da destinare a beneficio della comunità scolastica;
- f. Svolgimento di attività di compensazione (DPR 249/1998, art. 4, comma 5), quali:
 1. ripristino dell'arredo scolastico;
 2. pulizia, riordino, dipintura dell'ambiente scolastico (DPR 249, art. 3, comma 6);
 3. manutenzione degli spazi esterni, di materiali didattici, librari o di segreteria, purché non sensibili;
 4. frequenza di specifiche attività formative personalizzate, di incontri obbligatori con operatori del sociale o corsi organizzati da Enti esteri alla scuola;
 5. produzione di elaborati finalizzati a stimolare nell'alunno la riflessione e l'acquisizione delle tematiche riconducibili alla mancanza disciplinare.
- g. Allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
- h. Allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
- i. Allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
- j. Esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 3 - ORGANI IRROGANTI

1. Le sanzioni di cui alla lettera a. dell'art. 2 verranno irrogate dal docente.
2. Le sanzioni di cui alle lettere b-c dell'art.2 verranno irrogate dal Dirigente Scolastico o responsabile di plesso, che avrà l'obbligo di informare il DS.
3. Le sanzioni di cui alle lettere d – e – f – g dell'art.2 verranno irrogate dal Consiglio di Classe.
4. Le sanzioni di cui alle lettere h – i dell'art.2 verranno irrogate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

ART. 4 - PROCEDIMENTI

1. Le sanzioni di cui alla lettera a dell'art.2 verranno irrogate dal docente che accerta la mancanza disciplinare.
2. Le sanzioni di cui alle lettere b-c dell'art. 2 verranno irrogate dal DS o dal Responsabile di Plesso/Piano
3. Nel caso in cui si ravvisi la necessità che venga irrogata una sanzione superiore a quelle indicate nei punti a – b – c , chi rileva l'infrazione riferisce al coordinatore della classe. Questi, accertata la mancanza, riferisce al Dirigente che, entro tre giorni, convocherà il Consiglio di classe.
4. Qualora il responsabile della mancanza sia stato individuato in maniera chiara e inequivocabile, il docente coordinatore, ha l'obbligo di ascoltarlo, al fine di riceverne ogni spiegazione e/o giustificazione.

La convocazione va notificata allo studente che ha facoltà di:

- a. rispondere agli addebiti per iscritti nel termine di 48 ore dalla data di convocazione;
 - b. produrre prove e testimonianze;
 - c. essere ascoltato e assistito da un rappresentante degli studenti o da uno dei genitori (la presenza di uno dei genitori è obbligatoria se trattasi di minorenni);
5. Il Consiglio può anche proporre all'alunno, durante l'audizione, di convertire la eventuale sanzione in attività a favore della comunità scolastica (DPR 249/1998, art. 4 , comma 5).
 6. Il Consiglio perviene quindi, nel termine di dieci giorni dalla prima seduta, a irrogare la sanzione e a stenderne il dispositivo; esso dovrà contenere in maniera chiara ed esplicita le motivazioni che ne hanno resa necessaria l'irrogazione; dovrà infine esservi indicata la persona a cui è demandato l'incarico di vigilare sul suo effettivo adempimento.
 7. Del dispositivo verrà data immediata comunicazione all'interessato e, per conoscenza, a quanti esercitano la patria potestà.
 8. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (sanzioni h-i) il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relazionerà al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste.
 9. Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (DL n° 198/2003 e DM 306/2007).
 10. Lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione, qualora nei sei mesi successivi alla data d'irrogazione della sanzione abbia tenuto, a giudizio del Consiglio di Classe, un comportamento irreprensibile.

ART. 5 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 235/2007, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.

ART. 6 - ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal D.S., che ne assume la presidenza, e da ulteriori tre membri effettivi e altrettanti supplenti da convocare in caso di assenza o incompatibilità: un docente designato, un genitore e uno studente designati dal consiglio di Istituto.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare in tempi brevi mediante lettera i Componenti dell'Organo di Garanzia e prendere le proprie decisioni entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
4. La Convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Eventuali assenze devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al Presidente, in tempo utile per procedere alla convocazione del membro supplente.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale valutazione dell'oggetto dell'Ordine del giorno.
8. Dell'esito del ricorso va data comunicazione scritta all'interessato.